



IFEL
SUPPORTO
COMUNE
PER LA GESTIONE
FINANZIARIA

IFEL

Fondazione ANCI

Progetto IFEL

Interventi di supporto e prevenzione delle crisi finanziarie nei comuni

WEBINAR

Relatore Prof.ssa Maria Nardo, Università della Calabria

Scuola
IFEL

Indice degli argomenti

Rimodulazione riformulazione Piano di riequilibrio finanziario Pluriennale (art. 243bis del Tuel)

- Il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale (PRFP)
- Rimodulazione e riformulazione del PRFP:
 - la norma
 - le linee Guida della Corte dei Conti sezione delle Autonomie

Il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale

Elementi distintivi

1. è previsto **dall'art. 243bis** del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);
2. è stato **introdotto nel 2012** con D.L. n. 174 convertito nella L. n. 213/2012;
3. si inserisce in una esatta **perimetrazione delle situazioni di sofferenza finanziaria**, distinte da quelle riconducibili agli ordinari istituti di ripiano del disavanzo ex art. 188 TUEL;
4. è uno **strumento straordinario**, previsto per gli enti in condizione di **grave squilibrio strutturale**, volto a **prevenire il dissesto** e a **ripristinare gli equilibri finanziari**;
5. è strumento di **auto-risanamento** poiché la gestione della crisi resta affidata agli organi ordinari dell'ente
6. è sottoposto alla **preventiva omologazione** e successiva e costante **vigilanza delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti** ai fini della verifica della sostenibilità economico-finanziaria delle misure indicate dal Piano;
7. le fasi relative alla sua adozione e approvazione sono scandite da termini, talvolta, di natura perentoria poiché è una **procedura improntata alla salvaguardia del bene pubblico "bilancio"** (cfr. Corte Cost., sentenze n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 247/2017).

Il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale

I soggetti coinvolti

1. Consiglio Comunale → Approvazione:
A) procedura
B) documento (Piano)
1. Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali → Valutazione/esame
2. Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti → Omologazione/vigilanza
3. Organo di revisione → Parere/relazioni periodiche e finale



Sezioni riunite della Corte dei Conti in speciale composizione (art. 243quater c.5) per impugnare eventualmente la delibera di diniego dell'omologazione del Piano o la delibera della sez. regionale di mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi o finali

Il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale

Quando non può essere utilizzato?

Quando è decorso il termine assegnato dal Prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto ex art. 6 c. 2 D.lgs. n. 149/2011

Entro quando deve essere approvato?

Entro 90 giorni dalla delibera di Consiglio di ricorso alla procedura (termine perentorio) con durata variabile (da 4 a 20 anni in base ai criteri dell'art. 243**bis**, c. 5**bis**) quantificando la massa passiva e le misure di risanamento con eventuale utilizzo del *Fondo Rotativo*



Il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale

Durata Massima

La durata del PRFP è determinata sulla base del rapporto tra le **passività da ripianare** nel medesimo PRFP e l'ammontare degli impegni di cui al **titolo I della spesa del rendiconto** dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto approvato:



Fino al 20% **4 anni**

Superiore al 20% e fino al 60% **10 anni**

Superiore al 60% e fino al 100% per i comuni fino a 60.000 abitanti **15 anni**

Oltre il 60% per i comuni con pop. sup. a 60.000 e oltre il 100% per tutti gli altri comuni **20 anni**

Rimodulazione e riformulazione del PRFP: la norma

Le premesse

La disciplina del PRFP è stata oggetto di diversi interventi normativi che hanno inciso sia sul profilo procedimentale che sugli aspetti sostanziali della misura di risanamento.

- Alcune disposizioni hanno **efficacia temporale limitata** ed esauriscono i propri effetti regolativi al maturare delle scadenze espressamente in esse indicate e, in quanto norme derogatorie di principi generali, non sono suscettibili d'interpretazione estensiva;
- Altre disposizioni hanno **carattere strutturale** e modificano [come hanno modificato] in modo permanente l'istituto previsto dall'art. 243bis (es. durata minima e massima del PRFP).

(Linee guida 2018 Sez. autonomie Corte dei Conti, p. 3)

Rimodulazione e riformulazione del PRFP: la norma



Modifiche a carattere strutturale

Ha **carattere strutturale** la disposizione contenute nel decreto legge n. 69/2013 (conv. con mod. dalla legge n. 98/2013) che ha modificato l'art. 243**bis** comma 5 prevedendo la possibilità di **rimodulare** a inizio mandato il piano presentato dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, nel caso in cui non risulti ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di approvazione o di diniego di cui all'art. 243**quater**, comma 3 e quindi al verificarsi di particolari presupposti di legge (inizio nuovo mandato).

Rimodulazione e riformulazione del PRFP: la norma



Modifiche con efficacia temporale limitata

Rivestono **carattere di eccezionalità** le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 848, 849 e 888, 889 della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) che hanno riaperto i termini per **rimodulare e/o riformulare** i Piani di riequilibrio, presentati o approvati, nel contempo disciplinandone i presupposti.

Il **comma 848**, per esempio, consente, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2017 e secondo le modalità definite con decreto del MEF, il riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2017 provenienti dalla gestione 2014 e precedenti, esclusivamente per i casi espressamente indicati.

Rimodulazione e riformulazione del PRFP: le linee Guida



C'è dunque differenza tra rimodulazione e riformulazione?

Rimodulazione e Riformulazione dipendono dalla tipologia di modifica [strutturale o eccezionale] dell'Istituto del *pre-dissesto*?

Lo chiarisce (in parte) la Corte dei Conti sez. Autonomie nelle linee guida



Altre delibere sezioni regionali che trattano il tema es. Delibera n. 50/2021 Sez. Reg. controlli per la Calabria
«avendo l'Ente apportato modifiche alla massa passiva (come verrà di seguito esposto) non si è limitato ad una rimodulazione del PRFP» (Cfr. del. 50/2021 sez. contr. Regione Calabria, pag. 11).

Rimodulazione e riformulazione del PRFP: le linee Guida

Il D.L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012, all'art. 3, co. 1, lett. *r*), prevede l'adozione di **Linee guida** deliberate dalla **Sezione delle autonomie della Corte dei conti** ai fini dell'esame del PRFP.

Le linee sono destinate alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (art. 155 Tuel) e costituiscono, anche, supporto alle funzioni esercitate dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, comprese quelle presso le Regioni a statuto speciale e le due Province autonome che potranno utilizzarle nel rispetto dei regimi di autonomia differenziata ad esse applicabili.

Rimodulazione e riformulazione del PRFP: le linee Guida

Le linee guida che prevedono i criteri e lo schema per l'istruttoria del PRFP ex art. **243^{quater} TUEL** da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali sono:

- Deliberazione della Sezione delle autonomie n. **16/SEZAUT/2012/INPR** e successive integrazioni (delibere n. 11/2013 e n. 8/2015);
- Deliberazione della Sezione delle autonomie n. **5/SEZAUT/2018/INPR**

Rimodulazione e riformulazione del PRFP: le linee Guida

Con la Deliberazione n. **5/SEZAUT/2018/INPR** la Sezione delle autonomie è stata chiamata a risolvere numerose questioni di interesse generale (cfr. deliberazioni nn. 8-13-22/2013/QMIG, 6-22/2014/QMIG, 1-13/2016/QMIG, 9/2017/QMIG), alcune delle quali relative alle innovazioni di carattere procedurale introdotte da sopravvenute e reiterate disposizioni normative, non sempre di agevole coordinamento con le norme preesistenti.



Tra cui la **facoltà concessa agli enti di rimodulare o riformulare** il PRFP in essere tenuto conto del **principio di intangibilità** della procedura di riequilibrio pluriennale, in ragione del quale si ritenevano preclusi adattamenti del percorso di risanamento in fase di attuazione.

Rimodulazione e riformulazione del PRFP: le linee Guida

Deliberazione n. 5/SEZAUT/2018/INPR



La facoltà introdotta nella fase di avvicendamento delle amministrazioni consente solo la **rimodulazione** del piano e non anche la sua riformulazione.

Art. 243bis comma 5



Rimodulazione e riformulazione del PRFP: la norma

Art. 243bis comma 5 TUEL



Rimodulazione

5. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra quattro e venti anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario. Qualora, in caso **di inizio mandato**, la delibera di cui al presente comma risulti già presentata dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di approvazione o di diniego di cui all'articolo 243-quater, comma 3, **l'amministrazione in carica ha facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio**, presentando la relativa delibera **nei sessanta giorni** successivi alla sottoscrizione della relazione di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.



D.L. 17 marzo 2020, n. 18, ha disposto (con l'art. 107, comma 7) che «I termini di cui agli articoli 246 comma 2, 251 comma 1, 259 comma 1, 261 comma 4, 264 comma 1, **243-bis comma 5**, 243-quater comma 1, 243-quater comma 2, 243-quater comma 5 del TUEL sono rinviati al 30 giugno 2020».

Rimodulazione e riformulazione del PRFP: la norma

Art. 243bis comma 5 TUEL (**modifiche**)



Rimodulazione



La Corte Costituzionale, con sentenza n. 34/2021 (in G.U. 1^a s.s. 17/03/2021, n. 11), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 243-bis, comma 5, del TUEL, nella parte in cui non prevede che, in caso di inizio mandato in pendenza del termine perentorio di cui all'art. 243bis, comma 5, primo periodo (90 gg.), ove non vi abbia provveduto la precedente amministrazione, quella in carica possa deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, presentando la relativa delibera **nei sessanta giorni** successivi alla sottoscrizione della relazione di cui all'art. 4-bis, co 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Rimodulazione e riformulazione del PRFP: la norma

Art. 1 comma 992 L. n. 234/2021 [legge di Bilancio 2022]
(**modifiche**)



**Rimodulazione e
Riformulazione**

L'art. 1, commi 992-994, della legge n. 234 del 30/12/2021 ha previsto la possibilità [nella sua versione originaria] di **rimodulare** [e non riformulare] il PRFP.

A tale disposizione sono state apportate delle modifiche dall'art. 3, co. 5-ter, del d.l. n. 228/2021, convertito con modificazioni dalla l. n. 15/2022 (c.d Decreto Milleproroghe).

Il **Milleproroghe** ha modificato da “**facoltà di rimodulare**” a “**facoltà di rimodulare o riformulare**”, nonché ha apportato ai suddetti commi le seguenti modifiche temporali:

- 1) estensione del termine [da 30 gg.] a 60 gg per trasmissione della comunicazione della volontà di rimodulare o riformulare;
- 2) estensione del termine [da 120 gg.] a 150 gg per l'adozione della delibera consiliare di approvazione della rimodulazione o riformulazione.

Rimodulazione e riformulazione del PRFP: la norma

Art. 1 commi 992 e 994 L. n. 234/2021 (legge di Bilancio 2022)

Rimodulazione



La “**vecchia versione**” dell’art. 1, co. 992 della l. n. 234/2021 prevedeva che per gli enti “*per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge [i.e. 1° gennaio 2022] «**non si è concluso l’iter di approvazione** di cui all’art. 243-quater Tuel» [devono essere inclusi anche quelli in favore dei quali è pendente ricorso innanzi alle SS.RR.] «**possono comunicare, entro i successivi 30 gg. da tale data**» (scadenza fine gennaio 2022) «la volontà di esercitare la **facoltà di rimodulazione**» del PRFP.*

Tale disposizione, come noto, necessita(va) di essere letta in combinato disposto con quanto previsto dall’art. 1, co. 994 della medesima legge ai sensi del quale “**entro i successivi 120 gg. dalla data della comunicazione di cui ai commi 992 e 993, gli enti locali presentano una proposta di rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale con la rideterminazione degli obiettivi ed eventualmente della relativa durata**” (scadenza Piano fine maggio 2022).



Rimodulazione e riformulazione del PRFP: la norma

Art. 1 comma 992 L. n. 234/2021 [legge di Bilancio 2022]
(**modifiche**)

**Rimodulazione e
Riformulazione**



Con la modifica dell'art. 1, co. 994 viene previsto che “*entro il **centocinquantesimo** giorno successivo alla data della comunicazione di cui ai commi 992 e 993, gli enti locali presentano una proposta di **rimodulazione o di riformulazione** del piano di riequilibrio finanziario pluriennale*”.

Con tale modifica cambiano anche le scadenze:

- Comunicazione della volontà a rimodulare/riformulare entro fine febbraio 2022 [entro il termine aggiornato dei 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2022]
- Approvazione del PRFP entro 150 gg. dalla comunicazione [se fine febbraio 2022] fine luglio 2022 (giorno 28).



Rimodulazione e riformulazione del PRFP: la norma

Legge 25 febbraio 2022, n. 15 (cd. **Milleproroghe**),



**Rimodulazione e
Riformulazione**

Con la legge n. 15/2022 il legislatore è intervenuto – muovendosi in un’evidente prospettiva di *favor* nei confronti della composizione e della risoluzione delle situazioni di potenziale *deficit* degli enti locali e di allontanamento della prospettiva di un *default* degli stessi – modificando l’art. 1, co. 992 così da prevedere che “*gli enti locali ... per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge [i.e. sempre il 1° gennaio 2022, non avendo il cd. Milleproroghe introdotto una nuova, e differente, prescrizione normativa ma essendosi limitato ad intervenire sul corpus di quella originaria], non si è concluso l’iter di approvazione ... possono comunicare, entro il sessantesimo giorno successivo a tale data, l’esercizio della facoltà di rimodulare o di riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale.*”



Rimodulazione e riformulazione del PRFP: le linee Guida

Rimodulazione e Riformulazione



Con il termine **“riformulazione”** deve intendersi una **nuova edizione del piano** di riequilibrio, mentre la **“rimodulazione”** consiste nella revisione e/o riorganizzazione del piano (deliberazioni della Sezione autonomie n. 13/2016 e n. 9/2017).

La riformulazione, per il sostanziale intervento modificativo si ritiene debba prevedere la trasmissione alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali al fine di garantire la corrispondenza tra il piano oggetto d’istruttoria ed il piano oggetto di decisione, specie se non ancora approvato dalle sez. regionali o sez. riunite.

Rimodulazione e riformulazione del PRFP: la norma

Questioni aperte



**Rimodulazione e
Riformulazione**

Per alcuni enti la rimodulazione del PRFP è da conciliare, per tempi e contenuti, con l'adesione o la volontà a aderire all'accordo ex art. 43 del Decreto Aiuti (*D.L. 50/2022 del 17 maggio 2022*)



Rimodulazione e riformulazione del PRFP: la norma

Questioni aperte

Rimodulazione e Riformulazione



Il D.L. n. 50 art. 43 (convertito con modificazioni dalla L. n. 91/2022) – introduce “ *misure per il riequilibrio finanziario di province, città metropolitane e **comuni capoluogo di provincia** e di città metropolitane*” – dapprima prevede che “ *al fine di favorire il riequilibrio finanziario ... in corso ... è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, **un fondo** con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2022 e di 15 milioni di euro per l'anno 2023*” (co. 1) e poi stabilisce che, “ *al fine di favorire il riequilibrio finanziario, **i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia** che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500 euro, sulla base del disavanzo risultante dal rendiconto 2020 definitivamente approvato e trasmesso alla BDAP al 30 giugno 2022, ridotto dei contributi indicati all'articolo 1, comma 568, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, eventualmente ricevuti a titolo di ripiano del disavanzo, **entro il 15 ottobre 2022, possono sottoscrivere un Accordo** per il ripiano del disavanzo con il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in cui il comune si impegna, per il periodo nel quale è previsto il ripiano del disavanzo, a porre in essere, in tutto o in parte, le misure di cui all'articolo 1, comma 572, della legge n. 234 del 2021*” (co. 2).

Rimodulazione e riformulazione del PRFP: la norma

Questioni aperte

Rimodulazione e
Riformulazione



Per gli enti che hanno fatto ricordo all'art. 43 del D.L. n. 50 vi è quindi la possibilità di rimodulare/riformulare il PRFP ad una data successiva alla sottoscrizione dell'Accordo

[120 gg. dalla sottoscrizione dell'Accordo]

SS.RR., sentenze nn. 6-8-9/2022/EL (*Comuni di Lecce, Stornara e Castellaneta*)

SS.RR., dispositivo udienza del 26 ottobre 2022 (*Comune di Vibo Valentia*)